

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
nell' adunanza del 5 marzo 2009

Del/Par.n. 11 /2009

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez. Mario G. C. Sancetta Presidente

Cons. Francesco Amabile

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Corradino Corrado

Cons. Silvano Di Salvo

Cons. Francesco Uccello

1°Ref. Laura Cafasso relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista la deliberazione assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 17 febbraio 2006 n. 5/AUT/2006;

Vista la nota del 28 ottobre 2008 prot. n. 2341, con la quale il Sindaco del Comune di Benevento ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte del 2 febbraio 2009 prot. AUT/A91/P;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 8/2009 del 2 marzo 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, 1°Referendario Laura Cafasso;

PREMESSO:

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco ed il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Benevento hanno comunicato che il Consiglio Comunale ha preso atto della deliberazione di questa Sezione del 18 giugno 2008 n.14, con la quale si è segnalato che l'operazione finanziaria in strumenti derivati conclusa dall'Ente in data 7 agosto 2007 presenta profili di irregolarità e si è invitato lo stesso comune, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 737, della legge finanziaria per il 2007 e all'art. 1, comma 384, della legge finanziaria per il 2008, ad assumere ogni iniziativa necessaria per l'adozione di misure correttive.

Ciò premesso, hanno chiesto il parere di questa Sezione in merito alla seguente questione: 1) se alla luce del divieto imposto dall'art. 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato in data successiva alla predetta pronuncia, l'Ente possa validamente procedere alla stipula di un nuovo contratto finalizzato all'adeguamento della struttura dell'operazione in derivati già in essere con la HSH Nordbank.

CONSIDERATO:

In via preliminare, va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali che alla legittimazione del soggetto proponente ed al contenuto oggettivo del quesito.

Con riferimento al primo profilo, premesso che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali", la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito, nel senso che, nelle more dell'istituzione nella Regione Campania del Consiglio delle autonomie locali, nulla impedisce agli enti territoriali di avanzare ugualmente e direttamente le richieste di parere per mezzo dell'Organo di rappresentanza esterna, e ciò non soltanto perché la disposizione citata non prevede tale tramite come essenziale bensì solo come di norma, ma soprattutto per la necessità di non frustrare sul nascere l'attuazione della nuova funzione deferita alla Corte nell'interesse delle collettività locali.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice.

Difatti, per l'art. 50 del T.U. n. 267/2000 il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il rappresentante legale dell'Ente.

Quanto al profilo oggettivo, il Collegio osserva che il quesito in trattazione, involgendo problematiche interpretative attinenti alla ristrutturazione delle operazioni finanziarie in strumenti derivati e, quindi, alla gestione del bilancio e dei relativi equilibri finanziari, afferisce senz'altro alla materia della contabilità pubblica.

Deve tuttavia ribadirsi che, in armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, la funzione consultiva può riguardare soltanto questioni di carattere generale ed astratto, in quanto l'eventuale riferimento a singoli atti gestionali finirebbe col tradursi, di fatto, in una indebita ingerenza della Corte in funzioni di amministrazione attiva del Comune. Tale coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente contrasterebbe con le altre funzioni proprie della Corte, giurisdizionale e di controllo, contraddistinte da assoluta indipendenza e terzietà.

Nel merito, si osserva che la disposizione di cui all'art. 62 citato ha imposto il divieto di stipulare, fino all'entrata in vigore del regolamento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, contratti relativi a strumenti di finanza derivata. L'intento del legislatore è evidentemente quello di evitare nuovi pregiudizi per gli enti locali.

Di recente, l'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009), nel sostituire il citato articolo 62, ha riaffermato il predetto divieto con alcune integrazioni. In particolare, il comma 6 così recita: *"Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura"*.

Appare evidente che la citata disposizione ha vietato agli enti locali di stipulare nuovi contratti fino all'emanazione dell'evocato regolamento.

Riguardo, poi, alle rinegoziazioni dei contratti in essere, esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti, esse potrebbero verificarsi soltanto attraverso la modifica di alcune clausole contrattuali, soprattutto al fine di adeguare quelle relative all'ammontare dei tassi al mutare delle condizioni di mercato.

In proposito, è appena il caso di menzionare la fattispecie più frequente di rinegoziazione che si è affermata nella prassi e che, di fatto, si è rilevata fonte di ulteriori pregiudizi per gli enti territoriali. Trattasi di ristrutturazione che, finalizzata a differire il pagamento dei flussi negativi a carico dell'ente territoriale, realizza un allungamento della durata dei contratti ed un incremento del tasso di interesse applicato all'ente stesso (ad esempio, mediante l'innalzamento dello *spread* o del *floor*, a vantaggio dell'intermediario finanziario ed in pregiudizio dell'ente locale).

Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'ente non ha fornito alcun elemento di chiarimento inteso a giustificare l'intera convenienza che l'operazione di ristrutturazione potrebbe ulteriormente comportare sia sotto il profilo dei costi che del

rischio per il bilancio del comune, soprattutto se già in precarie situazioni di equilibrio finanziario, valutazioni di cui l'ente stesso si assume ogni responsabilità.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Benevento.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 5 marzo 2009.

IL RELATORE

f.to Dott.ssa Laura Cafasso

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 05 marzo 2009

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dott. Maurizio Arlacchi